



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA N. 22 /2019

“Approfondimento banchine 8-9-10 del porto di Savona per adeguamento accosto crocieristico – Soc. R.C.M. Costruzioni S.r.l.”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

- VISTA: la nota in data 07/02/2019 della R.C.M. Costruzioni S.r.l, in merito all’esecuzione di lavori presso le banchine 8-9-10 del porto di Savona, per adeguamento alle nuove navi da crociera;
- RITENUTO NECESSARIO: dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni nonché dare ampia diffusione all’attività meglio descritta in seguito;
- VISTI: gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento d’attuazione;

RENDE NOTO

che, con decorrenza immediata e fino al tramonto del 26/08/2019 l’Impresa “R.C.M. Costruzioni S.r.l.” svolgerà un intervento presso le banchine n. 8-9-10 del porto di Savona e sullo specchio acqueo antistante, per una ampiezza di 50 m dal ciglio banchina, come da allegato cartografico (ALL. 1), parte integrante del presente provvedimento.

Le operazioni interesseranno anche il canale principale ed il bacino alti fondali del porto di Savona.

ORDINA

Articolo 1 (disposizioni).

Con decorrenza immediata e fino al tramonto del 26/08/2019, è interdetta la navigazione e qualsiasi attività connessa con l’uso del mare nelle zone e negli specchi acqueei impegnati dai lavori, presso le banchine 8-9-10 del porto di Savona.

Tutte le unità in transito prestino la massima attenzione e si mantengano a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nei lavori.

Articolo 2 – (esclusioni).

Non sono soggette alle disposizioni di cui all’articolo 1:

- le unità della Società R.C.M. Costruzioni S.r.l., che verranno impiegate;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio strettamente connesso alla salvaguardia della vita umana in mare che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto;
- le unità di cui ai precedenti punti a, c e d, sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

Articolo 3 – (obblighi a carico dell’impresa operante).

Il responsabile della ditta esecutrice dei lavori deve assolvere a tutte le prescrizioni inserite nell’autorizzazione, rilasciata da questo Ufficio e citata in premessa.

E’ fatto divieto di effettuare gli interventi citati in premessa, in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse (allerta da arancione in su, venti di burrasca e/o mare molto agitato dei quadranti meridionali).

Ferma resta la priorità nelle manovre da garantire alle navi mercantili in ingresso ed uscita dal porto anche da parte dei mezzi impegnati nei lavori di cui sopra.

Articolo 4 – (Disposizioni finali e sanzioni).

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 25 /02/2019.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Publicato in data 25/02/2019 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di porto di Savona

